

Codice A1618A

D.D. 9 settembre 2024, n. 684

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'esecuzione di lavori di sostituzione, modifica e ammodernamento dell'esistente impianto di innevamento programmato all'interno del comprensorio sciabile "Riserva Bianca" nel comune di Limone Piemonte (CN) - Proponente: LIFT S.P.A. (P. IVA 02708720046)



ATTO DD 684/A1618A/2024

DEL 09/09/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'esecuzione di lavori di sostituzione, modifica e ammodernamento dell'esistente impianto di innevamento programmato all'interno del comprensorio sciabile "Riserva Bianca" nel comune di Limone Piemonte (CN) – Proponente: LIFT S.P.A. (P. IVA 02708720046)

a. Premesso che:

a.1. in data 20 giugno 2024 (ns. prot. n. 112589) è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Limone Piemonte l'istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dalla Società LIFT S.P.A. (P. IVA 02708720046);

a.2. l'intervento, da realizzarsi nel comune di Limone Piemonte (CN), su aree censite al Catasto Terreni ai fogli 1, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 47, 55, mappali vari, consiste nell'esecuzione di lavori di sostituzione, modifica ed ammodernamento dell'esistente impianto d'innevamento programmato all'interno del comprensorio sciabile "Riserva Bianca";

a.3. il cronoprogramma dei lavori prevede l'esecuzione delle opere in cinque lotti con fine lavori prevista entro l'autunno del 2029;

b. Considerato che l'intervento previsto interessa una superficie non boscata sottoposta a vincolo idrogeologico di 23.203 m² e volumi di scavi e riporti pari a 35.178 m³;

c. Richiamata la nota prot. 122783 del 9 luglio 2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento;

d. Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Geologico con nota prot.

136582 del 31 luglio 2024, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

e. Preso atto che:

e.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, aggiornata con DD 231/A1614A/2024 del 04 aprile 2024, il titolare dell'autorizzazione ha versato, al momento della presentazione dell'istanza, le dovute spese d'istruttoria;

e.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, l'importo della cauzione è pari a € 4.640,60;

e.3. l'intervento in oggetto è esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. b) della L.R. n. 45/1989, in quanto le opere sono da considerarsi d'interesse pubblico, come disposto dall'art. 4, comma 2 della L.R. n. 2/2009;

e.4. l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata;

f. Preso atto delle dichiarazioni e della documentazione attestante le aree d'intervento e rilevato il possesso dei relativi titoli per 97 mappali sui 181 a progetto, motivo per cui trova applicazione l'art. 13, commi 1 e 3, della L.R. n. 2/2009;

g. Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto per quanto concerne gli aspetti di natura idrogeologica;

h. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

i. Ritenuto di stabilire in 5 anni il periodo di efficacia dell'autorizzazione in considerazione del tempo previsto per la realizzazione dell'intervento – quantificato in 5 anni, come riportato al punto a.3 delle premesse;

j. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

k. Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Limone Piemonte; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

l. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

m. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione

in materia di boschi e di terreni montani";

- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;
- Legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Società LIFT S.P.A. (P. IVA 02708720046) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Limone Piemonte (CN), su aree censite al Catasto Terreni ai fogli 1, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 47, 55, mappali vari elencati nel progetto alla Tavola n. 20, volti all'esecuzione di lavori di sostituzione, modifica ed ammodernamento dell'esistente impianto d'innevamento programmato all'interno del comprensorio sciabile "Riserva Bianca" nel comune di Limone Piemonte.

3. Di precisare che la presente autorizzazione:

3.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.2. è efficace esclusivamente sulle aree in disponibilità del proponente alla data del rilascio della presente autorizzazione. Per le aree rimanenti previste dal progetto agli atti, sarà efficace solo all'ottenimento dei titoli di disponibilità o del provvedimento di costituzione della servitù coattiva, in attuazione dell'art. 13, commi 1 e 3, della L.R. n. 2/2009, da acquisire a cura dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Limone Piemonte prima dell'inizio dei lavori su ciascun lotto in progetto;

3.3. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

3.4. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del

territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

3.5. ha validità di 5 anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori sulla totalità dei lotti dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che, sul singolo lotto, una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza del provvedimento;

3.6. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

3.7. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

4. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

4.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

4.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

4.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

4.4. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari a € 4.640,60 per la modifica/trasformazione di 23.203 m² non boscati soggetti a vincolo idrogeologico;

4.5. è obbligato a comunicare tempestivamente, tenuto conto dell'ampio arco di tempo dell'efficacia dell'autorizzazione, eventuali variazioni dello stato dei luoghi tali da costituire pregiudizio potenziale per la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area;

4.6. è tenuto a dare comunicazione d'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Borgo San Dalmazzo, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento del deposito cauzionale tramite il sito internet PiemontePAY; è possibile, in alternativa alla modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino;

4.7. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Borgo San Dalmazzo la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

5. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Limone Piemonte.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1294/2024C/A1800A

() indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec*

REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1618 A Tecnico Piemonte Sud

Rif. nota n.122783/A1600A del 09/07/24; ns. prot. n. 33807/A1800A del 09/07/24. DQ Prat. n. 73408/C

Oggetto: L.R. 45/1989. Comune di Limone Piemonte (CN). Istanza di autorizzazione per l'esecuzione di lavori di sostituzione, modifica ed ammodernamento dell'esistente impianto di innevamento programmato all'interno del comprensorio sciabile "Riserva Bianca" Ente proponente: LIFT S.p.A.. Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto di manutenzione straordinaria di linee per l'innnevamento programmato esistenti prevede la posa di nuove condotte interrato (acqua, aria compressa, potenza, fibra ottica, comandi e messa a terra); per la sostituzione delle linee esistenti si prevedono scavi con profondità media di 1,8 m e ampiezza al coronamento di 1,5 m. In corrispondenza dei pozzetti, gli scavi avranno un'impronta di 4,5x4,5 m e profondità di 1,95 m.

L'intervento in oggetto consiste nella posa di tubazioni (sostituzioni+ampliamenti) per uno sviluppo lineare pari a 19.085 m, con il posizionamento di 170 pozzetti, che comporteranno la movimentazione complessiva di terreno (scavi più riporti/rinterri) pari a 35.475 mc, su una superficie trasformata interessata dall'intervento pari a 23.422 mq.

Le indagini geologiche sono state condotte dal professionista mediante rilievi in sito e facendo riferimento al quadro dei dissesti del PAI vigente, a quello relativo alla Variante Strutturale del PRGC adottata nel 2024 dal Comune di Limone Piemonte vigente e a dati di repertorio relativi a indagini condotte in passato nel medesimo comprensorio sciistico.

Per quanto concerne l'eventuale interazione degli interventi in progetto con siti valanghivi nella relazione nivologica sono stati evidenziati i settori della linea di progetto potenzialmente interferenti, esclusivamente per le opere fuori terra, con aree di scorrimento o di deposito di valanghe; si os-



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

serva tuttavia che i lavori in progetto non modificano la predisposizione dei terreni al distacco di valanghe.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute negli elaborati "Relazione geologica" e "Relazione nivologica", a firma del Dott. Geol. Eraldo Viada;
- visti gli allegati cartografici relativi al quadro del dissesto del PRGC del Comune di Limone Piemonte vigente e di quelli allegati alla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di variante strutturale al PRGC in itinere, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Geom. Michelangelo Maccario per la parte impiantistica, e dal Dott. Geol. Eraldo Viada per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;

- gli scavi dovranno essere realizzati per lotti successivi di lunghezza limitata, al fine di ridurre il più possibile i tempi in cui gli scavi restino aperti;
- nel caso in cui gli scavi per la realizzazione delle trincee per la posa delle tubazioni interferiscano con falde temporanee superficiali la Direzione Lavori dovrà valutare la necessità di posa di armature di sostegno delle scarpate di scavo e l'acqua intercettata dovrà essere allontanata dallo scavo;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- gli attraversamenti dei corsi d'acqua interessati da forti processi erosivi nel corso dell'evento alluvionale dell'ottobre 2020 dovranno essere realizzati come guadi, con fondo in pietrame grossolano, aventi funzione di soglie che favoriscano il deposito del detrito trasportato e limitino le possibilità di sottoscalzamento in occasione di eventi di piena eccezionali;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica che questo parere, per quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Andrea Bertea

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione

formale nel sistema di gestione informatica dei documenti